



Settore VIA della Regione Toscana

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, Progetto di modifica del complesso impiantistico gestito da Consorzio Aquarno S.p.A. sito nei comuni di Santa Croce sull'Arno (PI) e Fucecchio (FI) – impianto di depurazione di Santa Croce, unità di trattamento fanghi, impianto di recupero cromo e impianto di depurazione di Ponte a Cappiano. Proponente: Consorzio Aquarno S.p.A. - Verifica procedibilità dell'istanza – **Espressione parere** .

Con riferimento alla Vs. richiesta, pervenuta in data 16.10.2024, prot. n. 544166, con la quale ci chiedete di comunicare se, stante la conferma da parte del Proponente dell'inquadramento autorizzativo inizialmente indicato, l'istanza di AIA sia da ritenersi procedibile nella forma presentata o se si debba procedere alla reiterazione della originaria richiesta di integrazione al Proponente pena l'archiviazione dell'istanza per mancanza di requisiti sostanziali di forma, **si confermano** le considerazioni e le valutazioni già espresse nella nostra nota del 6.09.2024, prot. n.479274, in Vostro possesso, che di seguito, in ogni caso, si riportano:

il procedimento di PAUR avviato dal Consorzio Aquarno S.p.A. pare essere finalizzato a riunire le 4 diverse Unità Operative sotto un unico titolo autorizzativo che il proponente dichiara configurarsi come Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Rispetto a questo aspetto si evidenzia che le diverse Unità Operative per le quali viene richiesta una sola AIA non risultano localizzate sullo stesso sito, in contrasto con la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere o-bis) del D. Lgs. 152/2006:

[... omissis] “un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore”[... omissis].

Con riferimento all'importanza dell'unicità del sito si richiama la definizione di installazione di cui all'art. 5 comma 1, lettera i quater, del D.Lgs. 152/06: unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.

Altro aspetto che si ritiene di evidenziare è quello per cui, laddove siano da prendere in considerazione più attività IPPC nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale (vedi art. 29 octies comma 2 del D.Lgs. 152/06). Nel caso in questione il proponente fa una disamina delle singole BAT Conclusioni ritenute applicabili senza evidenziare alcuna prevalenza pertinente al relativo settore industriale: questo conferma che, di fatto, le Unità Operative di cui trattasi, hanno una propria peculiarità e autonomia potendo esistere da sole.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore Autorizzazioni rifiuti
Dott. Sandro Garro